

# Ascom Notizie



*Quindicinale*

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi  
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 - spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca  
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir. Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

**NOTIZIARIO N. 1039**  
**Lucca, 4 giugno 2008**

[www.confcommercio.lu.it](http://www.confcommercio.lu.it)  
E-mail [info@confcommercio.lu.it](mailto:info@confcommercio.lu.it)

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI ASCOM CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'Assemblea generale annuale dei Soci Ascom Confcommercio è convocata a norma di Statuto per il giorno

**LUNEDI' 16 GIUGNO 2008**

**10,00 prima convocazione**

**11,00 SECONDA CONVOCAZIONE**

presso la sede sociale in Lucca, Palazzo Sani - via Fillungo 121

### **ORDINE DEL GIORNO:**

- approvazione verbale Assemblea precedente
- relazione del Presidente
- relazione del Collegio Sindacale
- bilancio consuntivo anno 2007 - approvazione
- varie ed eventuali

Il bilancio consuntivo dell'anno 2007 è depositato presso la sede dell'Associazione - via Fillungo 121, Lucca - ed è a disposizione dei Soci.

IN QUESTO NUMERO

Pag.1 Assemblea annuale  
soci Ascom  
Confcommercio

Pag.2 Diritto annuale CCIAA  
per il 2008: novità

Pag.3 Assemblea generale  
Confcommercio a Roma

Pag.3 Diritto annuale CCIAA per il  
2008: novità

Pag.4 Testo Unico Sicurezza:  
obbligo di denuncia di tutti  
gli infortuni

# IL DIRITTO ANNUALE CCIAA PER IL 2008: NOVITÀ

Entro il 16 giugno 2008 (ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) le società di capitali e di persone, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi, le società semplici non agricole e le società tra avvocati sono tenute ad effettuare il versamento, esclusivamente in via telematica, del diritto annuale alla Camera di Commercio.

Va evidenziato che da quest'anno, per tutti i soggetti (comprese ditte individuali, società di persone, cooperative) iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, è prevista la determinazione del diritto dovuto in base al fatturato IRAP realizzato nel 2007.

Per i soggetti che adottano la nuova modalità di determinazione si riscontra un aumento del diritto dovuto per il 2008 rispetto al "fisso" versato per il 2007.

Il DM 1.2.2008, pubblicato sulla GU 4.3.2008, n. 54, ha fissato le misure del diritto annuale CCIAA dovuto per il 2008, introducendo alcune rilevanti novità. In particolare:

-> è previsto l'obbligo, per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria, di determinare quanto dovuto sulla base del fatturato IRAP 2007;

-> sono aumentati gli scaglioni di fatturato e le relative aliquote (da quattro a otto).

I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale CCIAA 2008, individuati dal DM n. 359/2001, sono:

- i soggetti già iscritti/annotati nel Registro delle Imprese all'1.1.2008

ovvero

- i soggetti iscritti/annotati nel Registro delle Imprese nel corso del 2008

Rientrano tra i soggetti obbligati al versamento in esame anche:

a) le imprese in amministrazione straordinaria "almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa" (Circolare Ministero Attività produttive 30.1.2004, prot. n. 546959)

b) le imprese poste in liquidazione

volontaria

c) le imprese rese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Risultano invece esonerati:

- le imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa nel 2007 a meno che le stesse non siano state autorizzate all'esercizio provvisorio dell'attività

- le imprese individuali cessate nel 2007 che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.1.2008

- le società e gli enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2007 ed hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.1.2008

- le cooperative sciolte nel 2007 per provvedimento dell'Autorità governativa ex art. 2544, C.c.

- i soggetti iscritti esclusivamente al REA (repertorio economico amministrativo)

**MISURA DEL DIRITTO 2008**

Il diritto annuale è determinato in misura fissa ovvero in misura percentuale sul fatturato IRAP conseguito nel 2007 a seconda che il soggetto obbligato sia iscritto nella sezione speciale ovvero ordinaria del Registro delle Imprese

**MISURA FISSA**

- imprese iscritte e imprese individuali annotate nella sezione speciale
- società tra avvocati

**PERCENTUALE SU FATTURATO IRAP 2007**

- imprese iscritte nella sezione ordinaria

E' iscritto nella sezione speciale il "piccolo imprenditore" come definito dall'art. 2083 del codice civile.

L'art. 2083 del Codice Civile definisce "piccolo imprenditore" colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Pertanto è piccolo imprenditore colui che esercita, in modo abituale, un'attività organizzata, diretta alla produzione o allo

scambio di beni e servizi, in cui il lavoro proprio e dei componenti della famiglia che collaborano nell'attività è preponderante sul capitale investito e sugli altri fattori produttivi compreso il lavoro prestato da terzi.

Nel 2007 la determinazione del diritto dovuto in percentuale sul fatturato IRAP riguardava esclusivamente le società per azioni e a responsabilità limitata mentre dal 2008 tale modalità di calcolo interessa tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale.

Termina così il c.d. regime transitorio e la relativa clausola di salvaguardia finalizzata a contenere eventuali variazioni significative del diritto annuale.

Gli importi dovuti per il 2008 sono differenziati a seconda che il soggetto:

- risulti all'1.1.2008 già iscritto al Registro delle Imprese;

- si sia iscritto al Registro delle Imprese dall'1.1 al 4.3.2008 (data di entrata in vigore del Decreto 1.2.2008);

- si iscriva al Registro delle Imprese dal 5.3.2008.

**A) SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ALL'1.1.2008**

Per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese all'1.1.2008 il diritto annuale 2008, secondo quanto previsto dal DM in esame, è determinato in misura differenziata a seconda della sezione di iscrizione (speciale o ordinaria).

Per le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è dovuto in misura fissa, pari a:

Impresa individuale (piccolo imprenditore, artigiano, coltivatore diretto e imprenditore agricolo) € 88

Società semplice agricola € 88

Società semplice non agricola € 144

Società tra avvocati € 170

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria il diritto annuale dovuto è determinato sulla base del fatturato

IRAP conseguito nel 2007.

In particolare, al fatturato IRAP 2007 devono essere applicate le seguenti aliquote differenziate per scaglioni.

Da 0€ a 100.000€

=> € 200 (fisso)

Da 100.000€ a 250.000€

=> € 200 + 0,015%

Da 250.000€ a 500.000€

=> € 222,50 + 0,013%

Da 500.000€ a 1.000.000€

=> € 255 + 0,010%

Da 1.000.000€ a 10.000.000€

=> € 305 + 0,009%

Da 10.000.000€ a 35.000.000€

=> € 1.115 + 0,005%

Da 35.000.000€ a 50.000.000€

=> € 2.365 + 0,003%

oltre 50.000.000€

=> € 2.815 + 0,001% (fino a un massimo di € 40.000)

#### B) SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DALL'1.1 AL 4.3.2008

Per i soggetti iscritti/annotati per la prima volta al Registro delle Imprese dall'1.1 al 4.3.2008, il versamento doveva essere effettuato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, nella misura prevista dal DM 23.3.2007 (vecchi importi).

Secondo quanto disposto dal Ministero Sviluppo Economico nella Circolare 5.3.2008, n. 3617, tali soggetti sono tenuti, entro il 16.6.2008 (ovvero 16.7.2008 con la maggiorazione dello 0,40%), a conguagliare quanto versato al momento dell'iscrizione se questo risulta inferiore ai nuovi importi ovvero ad utilizzare l'ecedenza in compensazione nel mod. F24 se quanto già versato risulta superiore ai nuovi importi.

A tal fine la competente CCIAA provvederà ad inviare una specifica comunicazione agli interessati.

#### C) SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DAL 5.3.2008

Per coloro che si iscrivono/annotano per la prima volta al Registro delle Imprese dal 5.3.2008, il versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione, tramite mod. F24 ovvero direttamente allo sportello della CCIAA:

- nelle misure previste dal DM

1.2.2008 (nuovi importi), per i soggetti iscritti/annotati nella sezione speciale;

- nella misura fissa di € 200, per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria.

#### MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

Ogni singola CCIAA può stabilire l'applicazione, all'importo base, di una maggiorazione fino ad un massimo del 20%.

La CCIAA di Lucca non ha deliberato tale maggiorazione.

#### UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Per ciascuna unità locale/sede secondaria va versato un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200.

Se la CCIAA della provincia dove è situata l'unità locale/sede secondaria ha deliberato la predetta maggiorazione, anche l'ammontare massimo va aumentato di tale percentuale.

Per le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi sede all'estero il diritto annuale è dovuto nella misura pari a € 110 (aumentato dell'eventuale maggiorazione).

#### CCIAA COMPETENTE

Il diritto annuale va versato alla competente CCIAA in relazione alla provincia in cui ha sede l'impresa all'1.1.2008 (per le società iscritte successivamente si fa riferimento alla sede alla data di iscrizione).

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede principale devono effettuare il versamento alla competente CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale/sede secondaria.

Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Così, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio entro il 29.4.2008 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), le imprese individuali, le società di persone e le società tra avvocati la scadenza è stabilita:

- al 16.6.2008;

- al 16.7.2008 con la maggiorazione

dello 0,40% da sommare al diritto dovuto senza arrotondamenti (ossia con i decimali).

Le società di capitali che:

- usufruendo del maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2, C.c. approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro 180 giorni, effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione (con possibilità di usufruire dell'ulteriore "proroga" di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%). Così, ad esempio, una srl con esercizio 1.1- 31.12 che approva il bilancio il 12.6.2008 effettuerà il versamento entro il 16.7.2008 ovvero entro il 18.8.2008 con la maggiorazione dello 0,40%;

- non approvano il bilancio nei termini previsti, sono comunque tenute al versamento entro:

- il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

- il giorno 16 del mese successivo in cui doveva essere approvato il bilancio, se hanno usufruito della predetta proroga per l'approvazione.

Anche in tali ultime ipotesi è comunque possibile il versamento, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,40%.

### ASSEMBLEA CONFCOMMERCIO A ROMA

Il prossimo 19 giugno si terrà l'assemblea generale di Confcommercio a Roma, presso l'Auditorium di via della Conciliazione 4, a partire dalle ore 10.

Coloro che fossero interessati a partecipare sono pregati di comunicarci quanto prima la loro richiesta per inoltrarla alla sede di Roma.

# TESTO UNICO SICUREZZA: OBBLIGO DI DENUNCIA DI TUTTI GLI INFORTUNI

Dal 15 maggio 2008 è in vigore il Decreto legislativo 81/08, Testo Unico Sicurezza, che riformula, ed in alcuni casi riscrive, la disciplina per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario 108/L alla Gazzetta Ufficiale n.101 del 30 aprile 2008, annovera tra gli obblighi a carico del datore di lavoro quello di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA (per i marittimi) ai fini statistici, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, oltre quello dell'evento, pena la sanzione amministrativa pecuniaria.

La comunicazione, che dovrà essere effettuata con un apposito modulo messo a disposizione dall'INAIL, ha fini statistici, ma l'omissione comporta a carico del datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria.

Una delle novità introdotte con il Testo Unico sulla Sicurezza riguarda la sistematicità dell'esposizione degli obblighi che competono a ciascuno di cosiddetti "attori" della sicurezza.

Per quanto riguarda il datore di lavoro l'articolo 18, comma 1, lettera r) annovera tra quelli di sua competenza, l'obbligo di "comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione ai rispettivi ambiti, ai fini statistici informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni."

È importante sottolineare che le finalità dell'adempimento, pur dichiarate con fini statistici comportano, in caso di omessa dichiarazione, sanzioni amministrative pecuniarie: infatti l'articolo 55 comma

4 lettera l), prevede in caso di omessa comunicazione, a carico del datore di lavoro la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro per l'infortunio di un giorno e da 2500 a 7500 euro per gli infortuni di durata superiore a tre giorni.

Il modulo apposito, messo a disposizione degli utenti e scaricabile dal sito INAIL si compone di due pagine divise in tre sezioni più una legenda e contiene: in una prima sezione tutti i dati relativi al lavoratore; in una seconda sezione i dati relativi al datore; la terza sezione riguarda: a) la descrizione dell'infortunio, b) il luogo dove è avvenuto, c) il tipo di lavorazione che si stava svolgendo al momento dell'evento, d) l'imprevisto che può averlo determinato, e) le conseguenze che si sono determinate (caduta, shock elettrico, etc), nonché la natura della lesione.

La segnalazione deve avvenire a mezzo fax, o per posta ordinaria, inviando alla sede INAIL competente il modulo. Le sedi INAIL riterranno valide anche le comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo, purchè riportino la seguente dicitura:

"Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, articolo 18, comma 1, lettera r) - TU Sicurezza"; tale comunicazione dovrà contenere i dati essenziali relativi al lavoratore e all'infortunio.

Si precisa che per tale comunicazione non può essere usata la comunicazione "on - line", che dovrà essere utilizzata ai fini assicurativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni.

Si precisa inoltre che, a differenza dell'articolo 53 del Dpr n. 1124/65 che prevede l'obbligo della denuncia dell'infortunio, ai fini assicurativi, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia, per la nuova comunicazione non è previsto alcun termine.

## LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121  
LUCCA - Viale Carlo del Prete

lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 tel. 0583 47311 fax 48587  
(venerdì pomeriggio chiuso al pubblico) tel. 0583 464321 fax 496708

CAPANNORI - via della Posta, 5

lu-ma-me-gio-ve  
8,30-13,30/ 14,30-17,30

tel. 0583 429303  
fax 0583 429962

CASTEL.GARFAGNANA - via Farini, 2

giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17

tel. 0583 62548  
fax 0583 641205

FORNACI DI BARGA - p.zza IV Novembre

mercoledì 14,30-18  
venerdì 9,30-12,30

tel. 0583 708118

GALLICANO - via Roma, 23/F

lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30

tel. 0583 74596  
fax 0583 748140

FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori  
via Franceschi, 8

mercoledì 15,30-17

tel. 0584 82007  
fax 0584 89533

LIDO DI CAMAIORE - p.zza S.Cuore, 18

lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30

tel. 0584 618654  
fax 0584 66106

PIETRASANTA - p.zza Stazzone, 1

martedì 15 - 18  
giovedì 15 - 18

tel. 0584 792111  
fax 0584 792111

VIAREGGIO - via S. Antonio, 8

lu-ma-me-gio-ve-  
sabato 9-12 8-13 / 15,30-18,30

tel. 0584 962646  
fax 0584 943089